


ORIGINALE

AO 11

Rep 384/012



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA
L'ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA,
CAMPIGNA E IL DOTT. DAVIDE ALBERTI**

L'anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di gennaio, presso la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in Pratovecchio,

TRA

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna con sede e domicilio fiscale in Pratovecchio (AR), Via Brocchi n. 7, C.F. 94001420515, di seguito denominato Parco, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dott. Giorgio Boscagli, nato a Roma il 06/10/1952, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del Parco;

E

Il Dr. Davide Alberti, dottore in Scienze Forestali, (C.F: LBRDVD84S20D704S), nato a Forlì il 20/11/1984 e residente a Forlì, Via La Greca, 37 (FC)


PREMESSO

- che il Parco sta realizzando le misure specifiche di conservazione dei siti di importanza comunitaria del Parco;
- che il Parco ritiene di dover stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa di cui al comma 6 dell'art.7 del D. Lgs. 30/3/01 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- che con Determinazione Dirigenziale num. 417 del 8/11/2012 l'Ente Parco ha affidato l'incarico in questione secondo quanto previsto dal presente contratto;



0002098-25/01/2013-SCIA-R-Y30PREV-R

CORTE DEI CONTI



- che il dott. Davide Alberti accetta l'incarico e da la propria disponibilità a prestare la sua opera in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, nell'ambito dell'incarico stesso;

SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA

PRIVATA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della prestazione

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, come sopra rappresentato, affida al dott. Davide Alberti l'incarico di collaborare all'attuazione di progetti su specie e habitat di interesse comunitario tra cui:


- Coordinamento dei gruppi di lavoro delle misure specifiche di conservazione dei siti di importanza comunitaria del Parco;
- Collaborazione e supporto alle attività di comunicazione, informazione e formazione sui temi di carattere naturalistico.

ART. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le parti riconoscono espressamente che il presente rapporto non costituisce in alcun modo lavoro subordinato, ma si configura quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e non soggetto ad I.V.A. a norma del comma 2 dell'art. 5, del DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La prestazione di lavoro viene svolta in piena autonomia dal dott. Davide Alberti nell'orario e nei giorni che lo stesso riterrà più opportuno e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività.

La prestazione di lavoro è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del lavoratore, senza impiego di mezzi propri organizzati, avvalendosi delle strutture tecniche e organizzative dell'Ente Parco.



Il collaboratore è soggetto all'obbligo di riservatezza, e non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti al progetto e all'organizzazione dello stesso, nonché le informazioni di cui verrà in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 - Durata della prestazione

La prestazione inizierà, subordinatamente alla pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente, non appena avuto il positivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti, di cui all'art. 17 comma 30 del DI 78/2009 convertito con legge 102 del 03/08/2009, e terminerà il 30 aprile 2013;

ART. 4 - Compenso

Per l'espletamento dell'incarico l'Ente Parco, corrisponderà al lavoratore un corrispettivo di complessivi € 3.000,00 lordi, con oneri contributivi ed assistenziali a carico dell'Ente per tutta la durata dell'incarico e nelle misure di legge.


Il pagamento avverrà previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Promozione del corretto svolgimento dei progetti di cui sopra e previa presentazione di adeguata documentazione contabile e sintetica relazione sull'attività svolta, in un'unica soluzione al termine del contratto.

Ai fini INAIL l'Ente Parco provvederà alla copertura assicurativa per i rischi connessi all'espletamento dell'incarico.

ART. 5 - Recesso

Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza o giusta causa; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni quindici di calendario.

In caso d'inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall'Ente Parco e al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell'interruzione della prestazione, il recesso deve essere motivato.



Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di recedere dal presente contratto con semplice preavviso di giorni quindici di calendario senza alcun riconoscimento di indennità di preavviso.

ART. 6 - Disciplina applicabile

Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato e applicabile, in particolare alle previsioni degli artt.2222-2229 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V, titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917 e alle disposizioni di cui al DPR n.600/73 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Tuir approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n.642.


Le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 8 - Trattamento dei dati

Il collaboratore autorizza il datore di lavoro al trattamento dei dati personali a alle comunicazioni dei dati a terzi per l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto.

ART. 9 - Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti



dall'ordinamento.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.


Letto, approvato e sottoscritto.

Pratovecchio, 07/01/2013

Il Collaboratore

Il Direttore

Dott. Davide Alberti



Dott. Giorgio Bescagli

